


08 FEB. 2013



08 FEB. 2013
Vicedirettore Maria
IMPIEGATA AGRICOLA
Carmine Licciardi



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Prot. _____

n. 23 Reg. Delib.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO
AVVERSO RICORSO TARS SEZ. CATANIA PROMOSSO DALLA
SOC. F. LI BORZI

L'anno Duemila trechici addì otto del mese
di febbraio, alle ore undici e segg. Nella Casa Comunale
e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la
Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sig. **IL SINDACO**
Dott. Giuseppe Cutuli e con l'intervento dei Sigg.

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	FINOCCHIARO STEFANO	X	
2	RUGGERI FRANCESCO		X
3	MARCHESE GIOVANNI PIETRO		6
4	PRIVITERA ALFIO		6
5	PULVIRENTI ORAZIO	X	
6	SCUDERI FILADELFO	X	

Non sono intervenuti gli Assessori: Ruggeri F., Marchese - Privitera

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Caruso Carmelo

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara approvato

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il ricorso innanzi al TAR Sicilia – sez. di Catania notificato a questo Ente in data 23/01/2013 promosso dalla società F.lli Borzi s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.ra Borzi Maria Grazia, per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, della nota del dirigente ufficio temporaneo del Comune di Aci S. Antonio prot. n. 23428 del 17/12/2012, nonché ogni altro atto presupposto o consequenziale, anche non noto, facente parte del procedimento amministrativo che ha portato alla formulazione del provvedimento impugnato, comprese le deliberazioni consiliari richiamate nell'atto impugnato;

Vista la relazione del Responsabile del Settore, circa l'opportunità di costituirsi in giudizio, per difendere le ragioni dell'Ente;

Considerato

- Che, pertanto, appare necessario difendere le ragioni dell'Ente autorizzando il Sindaco a costituirsi in giudizio dinanzi al TAR Catania avverso il predetto ricorso promosso dalla società F.lli Borzi.;

Visto che non esiste, all'interno dell'Ente, un ufficio legale;

Visto l'art. 183 comma 3 del D.L.vo 267/00;

DELIBERA

Per quanto in premessa:

Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso il ricorso innanzi al TAR Sicilia – sez. di Catania promosso società F.lli Borzi s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.ra Borzi Maria Grazia, per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, della nota del dirigente ufficio temporaneo del Comune di Aci S. Antonio prot. n. 23428 del 17/12/2012, nonché ogni altro atto presupposto o consequenziale, anche non noto, facente parte del procedimento amministrativo che ha portato alla formulazione del provvedimento impugnato, comprese le deliberazioni consiliari richiamate nell'atto impugnato;

Nominare quale procuratore e difensore dell'Ente l'Avv. SEBASTIANO LEONARDI con sede

ACIREALE - CORSO SICILIA 99

Impegnare la somma di Euro 2.000,00 comprensiva di IVA e CPA dal Cap. 138 del Bilancio Comunale denominato "Spese per liti, arbitraggi e consulenze"

Corrispondere al professionista a titolo di acconto sulle spese da sostenere la somma di Euro 1000,00 comprensiva di I.V.A. e C.P.A., non appena invierà la relativa fattura;

Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

Capo
Colla

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEDE DI CATANIA

RICORSO

Della società F.lli Borzi s.r.l., partita IVA 03388510871, nella persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore signora Borzi Maria Grazia, per la carica domiciliata presso la sede legale della società in Aci S. Antonio via Andrea Doria n. 30, ed elettivamente domiciliata in Catania via Musmeci n. 171 (studio avvocato Vito Bellia), rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Manciangli, (MNCNNZ60L30A028J - indirizzo di posta elettronica e fax - nunzio.manciangli@pec.ordineavvocaticatania.it - 0957648524 - n.manciangli@mail.gte.it) giusto mandato in calce al presente atto,

Contro

- 1) Il Comune di Aci Sant'Antonio
- 2) Il Dirigente dell'ufficio autonomo temporaneo del Comune di Aci S. Antonino

23 GEN 2013
PRAT. N. 1611

Per l'annullamento, previa sospensione degli effetti,

- Della nota del dirigente dell'ufficio autonomo temporaneo del comune di Aci Sant'Antonio n. 23428 del 17.12.2012, con la quale si invitava la società F.lli Borzi s.r.l. al pagamento della somma di € 185.077,24, quale importo rideterminato degli oneri dovuti a seguito del

col

rilascio della concessione edilizia n. 36/2004 del 3.8.2004;

- Di ogni altro atto presupposto o consequenziale, anche non noto, facente parte del procedimento amministrativo che ha portato alla formulazione del provvedimento impugnato, comprese le deliberazioni consiliari richiamate nell'atto impugnato;

Breve esposizione in fatto.

Con atto rogato dal Notaio Saporita il 13.3.2000, la società F.lli Borzi s.r.l. ha acquistato dalla società A.C.E. di Rosario Pulvirenti s.n.c. un lotto di terreno in Aci S. Antonio esteso mq. 1.455 e censito al foglio 11, particella 521, ricadente nello strumento urbanistico vigente in ZTO D1, edilizia artigianale, ricadente all'interno del piano di lottizzazione "Colle del Gelsomino" approvato con deliberazione consiliare n. 106 del 29.9.1997, a seguito della quale è stata sottoscritta una convenzione urbanistica il 31.12.1997 registrata ad Acireale il 19.1.1998.

Il prezzo della vendita veniva convenuto tra le parti in £.110.000.000, di cui £.43.650.000, la parte venditrice dichiarava da imputarsi ai lavori eseguiti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

In data 5.3.2003, la società ricorrente presentava al comune di Aci S. Antonio domanda con la quale chiedeva il rilascio di

concessione edilizia per la realizzazione di un magazzino produttivo commerciale. Tale progetto riceveva il parere favorevole della commissione urbanistica il 22.4.2003 e veniva esitato favorevolmente dall'amministrazione comunale il 3.8.2004, quando, con concessione n. 36, autorizzava la società F.lli Borzi ad eseguire lavori per la realizzazione di un magazzino produttivo artigianale e commerciale da sorgere all'interno del PDL "Colle del Gelsomino".

Con la citata concessione edilizia, l'amministrazione comunale determinava gli oneri concessori in € 14.353,47, pari ad € 7,84 al mq., nel rispetto di quanto stabilito con delibera consiliare n. 110 del 30.12.2003. Nulla si disponeva per oneri di urbanizzazione; anzi, il provvedimento concessorio richiamando espressamente l'articolo 9 della legge 10/1977, ribadiva la non debenza degli oneri, per essere portati in compensazione con le opere di urbanizzazione primaria e secondaria eseguite in esecuzione della convenzione urbanistica del 31.12.1997.

Con la detta concessione, tra le prescrizioni speciali, si escludeva la possibilità di rideterminare gli oneri di urbanizzazione, contenendo all'articolo 5 la seguente previsione: " **salvo conguaglio oneri concessori per dovuti aggiornamenti, come previsto dall'art.17 della L.R. 4/2003**, il quale così dispone" L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio

OK

1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all'articolo 6 della medesima legge sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi.".

Con atto del 4.10.2006, il comune di Aci S. Antonio autorizzava la società F.lli Borzi ad eseguire lavori in variante alla concessione edilizia suddetta n. 36/2004, senza previsione in merito al pagamento di oneri concessori.

Con atto del 22.2.2007, il comune di Aci S. Antonio autorizzava l'agibilità parziale e conformità del magazzino produttivo commerciale al piano semicantinato e cantinato sito tra la via Pulica e la via Provinciale n. 165 nel piano di lottizzazione Colle del Gelsomino, censito al foglio 11 particella 521 sub 1 cat. D/8.

Con concessione n. 46 del 3.12.2010, il comune di Aci S. Antonio autorizzava la società F.lli Borzi s.r.l. ad eseguire lavori di completamento, prevedendo all'articolo tre che nessuna somma doveva essere corrisposta per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Con la nota impugnata, il dirigente dell'ufficio comunale, a distanza di otto anni e mesi quattro dal rilascio della

concessione stabilisce in € 144.129,10 gli oneri concessori e determina il costo di costruzione in € 41.713,25, quando con la concessione n. 35 del 3.8.2004 era stata prevista la somma di € 14.353,47 per oneri concessori.

Il provvedimento impugnato si ritiene illegittimo e se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di

Diritto

1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 5, 6, 9 e 11 della legge 10/1977 - Violazione e falsa applicazione degli articoli 16, 17 e segg del TU 320/2001 - Eccesso di potere per mancanza di motivazione, illogicità manifesta - Mancanza di trasparenza nell'azione amministrativa - Violazione delle regole sul buon andamento dell'azione amministrativa e sulla irretroattività degli atti amministrativi - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 e segg. del c.c. e dell'articolo 1372 del cc - Violazione degli obblighi contrattuali e convenzionali sottoscritti.

Gli oneri concessori, essendo collegati a fattori economici, sono soggetti a continui adeguamenti e aggiornamenti, per cui il legislatore regionale ha ammesso la possibilità di adeguarli anche nel corso dell'anno solare e richiedere la differenza, tra l'importo originariamente determinato e indicato nella concessione e quello risultante a seguito dell'adeguamento, alla sola condizione della previsione della riserva di conguaglio, in seno alla concessione edilizia.

04

Nel caso che ci occupa, la convenzione urbanistica, sottoscritta il 31.12.1997 tra il comune di Aci S. Antonio e la società A.C.E. s.n.c. di Rosario Pulvirenti e c., prevedeva l'obbligo della società di dare esecuzione al piano di lottizzazione Colle del Gelsomino, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 106 del 29.9.1997, con l'obbligo della società di cedere gratuitamente al comune le relative aree e le opere di urbanizzazione primarie eseguite come pure gli impianti.

B
C
F.
P
n
S
I
I

Con la citata convenzione, all'articolo sei, si prevedeva espressamente che la ditta lottizzante, come pure i suoi aventi causa, non avrebbero pagato somma alcuna per oneri di urbanizzazione, in considerazione della loro esecuzione da parte del lottizzante, mentre sarebbe rimasto a loro carico soltanto il costo di costruzione.

In esecuzione dei citati atti deliberativi, il comune di Aci S. Antonio, con la concessione edilizia n. 36 del 3.8.2004, stabiliva che la somma che la ditta richiedente la concessione avrebbe dovuto pagare per oneri concessori sarebbe stato di € 14.353,47, pari ad € 7,84 per ogni mq, nel rispetto di quanto previsto con la deliberazione consiliare n. 110 del 30.12.2003.

Nella determinazione degli oneri concessori, il comune richiamava gli articoli 3,5 e 9 della legge 10/1977, **dando**

così conferma dell'avvenuta applicazione dell'articolo 6 della convenzione urbanistica e quindi della gratuità della concessione e della non debenza degli oneri di urbanizzazione, anche con riferimento alla tipologia della costruzione adibita a laboratorio artigianale.

Con il provvedimento impugnato, il comune di Aci S. Antonio, violando le regole sul buon andamento dell'azione amministrativa, senza motivare le ragioni del procedere, ha rideterminato gli oneri concessori, richiedendo il pagamento di somme persino superiori al prezzo di acquisto del bene e, quindi al suo valore, quantificate in € 144.129,10 per oneri ed € 41.713,25 per costi, per un totale di € 185.842,35, a fronte di € 56.000,00 (£.110.000.000) corrispondente al prezzo di acquisto (13.3.2000).

I principi che regolano la materia possono così riassumersi per facilità di esposizione:

- a) I provvedimenti previsti dagli artt. 5 e 6 della legge 77/10, oggi dall'articolo 16 del testo unico dell'edilizia, con i quali sono stabiliti i criteri generali per la determinazione del contributo dovuto per il rilascio della concessione edilizia, hanno natura regolamentare, mentre hanno natura di atti paritetici i restanti atti per mezzo dei quali il Sindaco ed oggi il

U

dirigente, in applicazione dei criteri legislativi e regolamentari stabiliti, quantifica le somme dovute e le pone a carico del titolare della concessione.

b) Gli oneri concessori rappresentano il contenuto di un'obbligazione estrinseca al titolo concessorio (TAR Catania sentenza 22.8.2001 n. 1497), gravante ex lege sul concessionario e sono espressione di una obbligazione di diritto pubblico collegata all'emanazione da parte del comune del titolo edilizio (Cons. Stato, V, 6 dicembre 1999, n. 2056).

c) L'obbligazione relativa al costo di costruzione ha carattere prevalentemente tributario, poiché, a differenza degli oneri, è rivolto a tassare la produzione della ricchezza connessa allo sfruttamento del territorio, mentre l'obbligazione relativa agli oneri di urbanizzazione, è un corrispettivo posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne trae (Consiglio di Stato 5.9.2005 n. 4483; Consiglio Stato, sez. V, 27 febbraio 1998, n. 201; Cass. sez. 1, 27 settembre 1994, n. 7874).

d) Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 10 del 1977, i comuni sono tenuti all'adeguamento degli

oneri di urbanizzazione entro il 30 ottobre di ogni anno, nonché ad applicare gli oneri concessori aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo.

e) La scelta tecnico discrezionale dell'amministrazione di quantificare gli oneri di urbanizzazione **deve precedere e non seguire il rilascio della concessione edilizia, in quanto gli effetti e gli oneri derivanti dalla stessa devono essere ben noti al richiedente, il quale tenuto conto dell'esborso economico da affrontare, potrebbe avere interesse a rinunciare al programma costruttivo** (CGA 14.1.2009 n. 7, TAR Palermo 2.2.2010 n. 1277 e 16.1.2007 n. 726).

f) Ne deriva la illegittimità di richieste di integrazione successive al rilascio della concessione edilizia, salvo i casi di espressa riserva di conguaglio, **con la quale l'amministrazione si riserva soltanto la possibilità di adeguare l'importo degli oneri già determinati all'incremento dei costi per come rilevato per l'annualità di riferimento** (TAR Palermo 4.6.2009 n. 996).

g) E' al momento del rilascio della concessione che occorre avere riguardo per la determinazione dell'entità del contributo, **facendo applicazione della**

U

normativa vigente al momento del rilascio del provvedimento medesimo.

h) In assenza della riserva di conguaglio, l'amministrazione può rideterminare gli oneri solo nel caso di correzione di errori materiali riconoscibili sulla base di parametri certi e definiti.

La conseguenza dei principi di diritto richiamati ne deriva:

- 1) **La irretroattività della determinazione con la quale vengono stabilite le nuove tariffe, ribadendosi l'integrale applicazione del principio tempus regit actum e, quindi, l'irrilevanza e la ininfluenza di disposizioni tariffarie sopravvenute rispetto al momento del rilascio della concessione (TAR Catania sentenza del 12.4.2012 n. 989);**
- 2) **Nessuna somma per oneri di urbanizzazione può essere richiesta dall'amministrazione comunale quando a fronte della realizzazione da parte del lottizzante delle opere di urbanizzazione ci sia stata l'accettazione da parte dell'amministrazione.**


Risulta in atti che con la convenzione urbanistica sottoscritta il 31.12.1997, il comune si è obbligato con il lottizzante a non richiedere il pagamento per oneri di

urbanizzazione a fronte dell'esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria.

L'esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione è espressione di un'attività valutativa, di natura discrezionale, dell'amministrazione che si conclude con un atto, anche di natura convenzionale, che fissa il tipo e le attività delle opere ammesse dal comune alla realizzazione diretta da parte del titolare della concessione, nonché l'importo da scomputare (Tar Palermo 29.10.2008 n. 1367).

Peraltro, da una esegesi sistematica dell'articolo 11, 1° e 2° comma della legge 10/1977, si evince che il legislatore ha imposto all'amministrazione l'obbligo di determinare gli oneri da porre a carico del privato prima del rilascio della concessione e la possibilità discrezionale di realizzare direttamente dette opere di urbanizzazione a compensazione (scomputo) totale o parziale degli oneri dovuti.

Peraltro, **attesa la natura corrispettiva degli oneri, rappresentando il costo a carico del privato per adeguare il territorio ai mutamenti urbanistici conseguenti al rilascio della concessione, ben può il privato intervenire in prima persona e contestualmente alla trasformazione del territorio all'esecuzione delle opere di urbanizzazione.**



Quando poi l'amministrazione si obbliga con il lottizzante, prevedendo a carico di questi l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo totale degli oneri concessori, conclude un contratto, anche se di natura in parte pubblicistica, caratterizzato dall'incontro di volontà nell'esercizio di quell'autonomia contrattuale che rappresenta la prima fonte regolamentare del nostro ordinamento civile.

La legge, infatti, attribuisce alle parti il potere di determinare il regolamento contrattuale; si tratta di un principio di diritto che trova il suo fondamento nell'art. 1322 del c.c. ed è l'espressione più elevata del principio dell'autonomia privata o autonomia contrattuale. **Tale libertà riconosciuta ai contraenti di determinare con la propria volontà il contenuto degli impegni che s'intendono assumere è tutelata dalla legge, tanto da attribuire, ai sensi dell'art. 1372 del cc, all'accordo raggiunto forza di legge tra le parti.**

In forza di tali principi, per come confermato dal CGA con la recente sentenza del 9.7.2012 n. 586, **l'amministrazione comunale non può violare l'accordo in precedenza sottoscritto e chiedere il pagamento di oneri di urbanizzazione ignorando quanto oggetto del precedente accordo.**

2) Violazione dell'articolo 15 delle disp. di attuazione al c.c. e degli articoli 5 e 11 della legge 10/1977 - Violazione dell'articolo 17 della LR 3/2004 - Eccezzo di potere per irrazionalità e illogicità - Mancanza e carenza di motivazione.

Con il provvedimento impugnato, il comune di Aci S. Antonio ha determinato il costo di costruzione dovuto per una concessione edilizia rilasciata il 3.8.2004, applicando i parametri di riferimenti indicati nella deliberazione del consiglio comunale n. 85 del 9.11.2010, deliberazione adottata oltre sei anni dopo il rilascio della concessione.

Sono state violate non solo le norme di carattere generale (articoli 5 e 11 della legge 10/1977) che prevedono che il contributo di urbanizzazione sia determinato al momento del rilascio della concessione, non solo le norme di carattere generale (articolo 15 delle disp. preliminari al c.c.) sulla irretroattività degli atti amministrativi, ma le norme elementari del buon senso che si racchiudono nel concetto della buona amministrazione.

Il costo di costruzione relativo all'intervento edilizio assentito con la concessione n. 36 del 3.8.2004 è stato determinato con riferimento ai parametri determinati dall'amministrazione comunale con la deliberazione n.



110 del 31.12.2003, espressamente indicati nella concessione.

In conseguenza, il provvedimento impugnato appare in contrasto con la legge e viziato da eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, irrazionalità, abuso, oltre che dal vizio tipico della mancanza della motivazione, atteso che non è dato comprendere la ragione per la quale dopo oltre otto anni dal rilascio della concessione, l'amministrazione torni sui suoi passi richiedendo somme iperboliche, che possono solo essere causa del fallimento dell'impresa destinataria, in particolare nel presente momento di grave crisi economica congiunturale.

3) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 10 della legge 10/1977 e degli artt. 16 e 17 del TU sull'edilizia.

La citata disposizione normativa prevede che *<La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di*

cui alle lettere a) e b) del precedente art. 5, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva. >

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, la concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività "industriali o artigianali" comporta la corresponsione del solo contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, dovuti anche in caso di modifica della destinazione d'uso nei dieci anni successivi alla ultimazione dei lavori, a prescindere dalla natura dell'intervento edilizio attuato (cioè, se di nuova costruzione, ristrutturazione, risanamento, manutenzione) T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 14/06/2006, n. 418.

Domanda cautelare.

Il ricorso si ritiene fondato e va accolto.

Medio tempore si rende necessaria disporre la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, atteso il grave pregiudizio che dalla nuova e impreveduta situazione di fatto ne deriva nella sfera della società ricorrente destinataria di un onere economico non solo non previsto e inaspettato, ma non dovuto.

Se tale situazione di fatto fosse stata manifestata dall'amministrazione comunale al momento del rilascio della concessione, nessun intervento edilizio o economico sarebbe stato intrapreso dalla società ricorrente.

In conseguenza è indispensabile sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato atteso che dalla sua esecuzione ne potrebbe derivare la morte civile della società, la quale non è nelle condizioni di anticipare tale rilevante somma.

Per Questi Motivi

Piaccia al Tribunale Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, eccezione difesa, in via preliminare, accogliere la domanda cautelare, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato, stante il danno grave ed irreparabile che dall'esecuzione del provvedimento ne deriverebbe per la società ricorrente.

Nel merito, annullare gli atti impugnati, con la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.

Il giudizio è di valore indeterminato ed il contributo è corrispondente ad € 600,00.

Catania, 21.1.2013

Avv. Nunzio Mancigli



Procura speciale

La sottoscritta Borzi Maria Grazia, nella qualità di amministratrice della società F.lli Borzi s.r.l., nomina e costituisce quale difensore l'Avv. Nunzio Mancigli, con studio

in Acireale Corso Sicilia n. 33, conferendogli il mandato di rappresentarlo e difenderlo nel giudizio contro l'ufficio il comune di Aci S. Antonio ed il dirigente capo settore ufficio autonomo temporaneo, per l'annullamento della nota provvedimento protocollo n. 23428 del 17.12.2012.

La sottoscritta dichiara di prestare il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili e di avere ricevuto le informazioni di cui al D. lgs. 196/2003.

Acireale, 21.1.2013

F. R. Borzi Maria Grazia n. 4

E' autentica

F. R. avv. Nunzio Manciangli

Relazione di notifica: Istante la signora Borzi Maria Grazia, nella qualità di amministratrice della società F.lli Borzi s.r.l., con il suo procuratore legale Avv. Nunzio Manciangli - lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Notifiche Unico del Tribunale di Acireale certifico di avere notificato il su esteso ricorso per averne legale scienza e conoscenza, al comune di Aci S. Antonio e al dirigente del settore autonomo temporaneo del comune di Aci S. Antonio per averne legale scienza e conoscenza rilasciandone separata copia nel modo che segue:

Per il comune di Aci S. Antonio, nella persona del Sindaco

pro tempore ed ivi


Handwritten signatures and initials, including "STG" and "Aci S. Antonio".

23-1-2013

MUNICIPALE GIUDIZIARIO
MICHELE PINO

Per il dirigente dell'ufficio autonomo temporaneo del comune

di Aci S. Antonio, ed ivi




Pareri ai sensi dell'art. 49 DLgs. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della seguente proposta

Data... 8-2-2013

IL CAPO SETTORE



Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria .

Data... 8-2-2013

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R.n.44 del 3.12.1991. ATTESTA la regolare copertura finanziaria:

al cap. 138 s. 2013 denominato VEDI SCHEDA ALLEGATA

Previsione iniziale Euro.....

Impegni precedenti Euro.....

DISPONIBILITA' Euro.....

IMPEGNO ALLA PRESENTE n. 159/2013 Euro 2.000,00

DISPONIBILITA' RESIDUA Euro.....

Data... 8-2-2013

IL RESPONSABILE





COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ senza opposizioni e reclami.

Dalla Residenza Comunale, il _____

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44, in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal _____ è divenuta esecutiva il: _____

- Ai sensi dell'art 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 L.R. 44/91);

Dalla Residenza Municipale il _____

IL SEGRETARIO GENERALE